



**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAPOLI E \_\_\_\_\_  
PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL BENE TUTELATO, DI PROPRIETÀ DEL  
COMUNE DI NAPOLI, \_\_\_\_\_ FINALIZZATO AL  
RESTAURO, IN FORMA DI MECENATISMO, SENZA ONERI E SPESE PER  
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Il Comune di Napoli, con sede in Napoli, Palazzo San Giacomo, C.F. 80014890638, d'ora in poi denominato Comune, rappresentato da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Premesso che:**

- con Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto di \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Visti:**

- l’art. 19 del D.lgs 50/2016 e smi;
- l’art. 151 comma 3 del D.lgs 50/2016 e smi;
- il D.lgs 42/2004 e smi;
- il DM Mibac del 6 ottobre 2015;
- il T.U.E.L.;
- il D.L. n. 83/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 106/2014;
- la nota del Segretario Generale n.581619 del 28/07/2021 avente ad oggetto “*Forme di mecenatismo in materia di beni culturali. Applicazione dell’Art. 151, comma 3, del D.Lgs 50/2016*”.

Tanto premesso e considerato, il Comune di Napoli e \_\_\_\_\_

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1- Oggetto**

Il Comune di Napoli, come sopra denominato, concede, ai sensi dell’art.151 comma 3 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 106 del d.lgs 42/2004 e ss.mm.ii., a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi previsti da progetto come di seguito indicato.

La presente convenzione non comporta corresponsione di spese e oneri economici tra il Comune di Napoli e \_\_\_\_\_  
d'ora in avanti denominato "Affidatario temporaneo".

Le prestazioni saranno erogate a mero titolo di liberalità da parte dell'Affidatario temporaneo.

È escluso qualsiasi ritorno pubblicitario, nonché l'apposizione di loghi, nome o marchi, riconducibili all'Affidatario temporaneo. È altresì fatto divieto all'Affidatario temporaneo di utilizzare commercialmente il nome o l'immagine del Comune di Napoli in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.

Le attività connesse all'affidamento non sono in ogni caso da intendersi quali prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

È vietato all'Affidatario temporaneo, pena la risoluzione immediata del presente atto, effettuare sull'oggetto di affidamento qualsiasi attività avente scopo di lucro.

## **Articolo 2 - Impegni e Responsabilità**

L'Affidatario temporaneo accetta l'affidamento di \_\_\_\_\_  
come previsto all'art.1 e si impegna ad effettuare, a propria totale cura e spese, gli interventi previsti nel progetto di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con le prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed indicate in premessa.

Il bene oggetto di affido dovrà essere conservato nelle migliori condizioni e con la massima diligenza, è fatto divieto di effettuare qualsiasi attività avente scopo di lucro o non prevista nel progetto o avente finalità contrarie a quelle previste dalla legge.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Affidatario temporaneo dichiara che l'onere economico per la realizzazione degli interventi del Progetto sarà a proprio esclusivo carico.

L'Affidatario temporaneo assume l'obbligo di svolgere le funzioni di committente dei lavori e in tale ambito potrà avviare un'attività di fund raising in forma di erogazioni liberali da parte di mecenati, anche tra i propri Associati/Soci attraverso l'attivazione dell'ART BONUS di cui al decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106, senza alcuna controprestazione posta a carico del soggetto beneficiario.

L'Affidatario temporaneo, destinatario delle erogazioni agevolabili è vincolato all'utilizzo delle somme ricevute per le finalità e con le modalità stabilite nella presente Convenzione per l'esecuzione del progetto così come approvato dalla competente Soprintendenza.

L'Affidatario temporaneo ha comunicato che l'esecuzione degli interventi sarà effettuata dalla ditta

\_\_\_\_\_,  
impresa in possesso di adeguata qualificazione SOA e di organizzazione adeguata agli interventi a farsi, nonché dal tecnico di propria fiducia \_\_\_\_\_  
in qualità di direttore dei lavori.

Si dà atto che il Comune ha espletato con esito positivo le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 DLgs 50/2016, per l'Affidatario temporaneo, la ditta esecutrice ed il professionista incaricato.

L'Affidatario temporaneo si impegna a fornire all'Amministrazione, a consuntivo, la documentazione attestante gli importi effettivamente corrisposti ai soggetti incaricati dei lavori di restauro.

Dalla sottoscrizione della presente Convenzione non scaturisce alcun vincolo da parte del Comune di Napoli nei confronti della ditta incaricata dall'Affidatario temporaneo per la materiale realizzazione delle attività del progetto.

Il Comune di Napoli è e rimarrà estraneo ai rapporti negoziali tra l'Affidatario temporaneo e la ditta da questa incaricata.

Eventuali interventi a carattere straordinario, non prevedibili al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovranno essere preventivamente formalmente autorizzati dall'Amministrazione comunale, previa acquisizione da parte dello stesso di tutti i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta.

L'Affidatario temporaneo si impegna, nell'esecuzione degli interventi oggetto della presente Convenzione:

- all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera;
- al pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, sollevando il Comune di Napoli da ogni responsabilità;
- all'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Affidatario temporaneo, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;
- alla completa osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, e in particolare, a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione delle attività possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente;
- al rispetto di tutte le prescrizioni normative derivanti dai vincoli gravanti sul bene in affido temporaneo (vincolo storico – artistico, vincolo paesaggistico);
- al rispetto di tutte le prescrizioni normative in materia di interventi di restauro su beni culturali;
- a comunicare l'inizio dei lavori, trasmettere le schede di restauro, corredo fotografico e dettagliata relazione tecnica;
- a trasmettere la documentazione di cui al precedente capoverso alla competente Soprintendenza e per conoscenza all'Amministrazione Comunale.

L'Affidatario temporaneo assume la responsabilità civile e penale per danni a persone o cose imputabili a difetti di esecuzione degli interventi e delle attività derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla presente Convenzione, nonché la responsabilità civile e penale per eventuali infortuni ai privati che svolgono per conto del proponente qualsivoglia attività, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità.

A tal fine, l'Affidatario temporaneo garantisce che la ditta incaricata degli interventi di cui al Progetto, prima dell'inizio degli stessi, fornirà copia di apposita polizza assicurativa che copra i danni subiti dal

Comune di Napoli a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere e manufatti preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione degli interventi e che copra la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione degli stessi.

L'Affidatario temporaneo, inoltre, fatte salve le verifiche in capo al Comune e fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti capoversi, garantisce per sé e per la ditta esecutrice il possesso dei seguenti requisiti:

- l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- la regolarità della posizione dei pagamenti dei tributi locali;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/04/2014, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo;

### **Articolo 3 - Controllo e monitoraggio**

Il Comune di Napoli, in qualità di proprietario del bene oggetto di intervento, eseguirà periodici sopralluoghi per verificare il rispetto delle condizioni della presente Convenzione e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione di interventi ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte, sempre nei limiti del Progetto approvato, anche sulla base di eventuali sopravvenute ulteriori prescrizioni della competente Soprintendenza.

Il Comune di Napoli dà atto che, qualora ai fini dell'esecuzione degli interventi previsti dal Progetto si renda necessario per la ditta esecutrice procedere all'occupazione di suolo pubblico, l'occupazione dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione da parte della competente municipalità, anche se a titolo non oneroso.

### **Articolo 4 - Riconoscimento morale**

Secondo quanto stabilito dalle linee guida del decreto ministeriale Mibact del 19 dicembre 2012, è previsto il riconoscimento morale per il mecenate sotto forma di pubblico ringraziamento e menzione sul sito istituzionale dell'ente, per la quale la sottoscrizione del presente atto costituisce anche formale liberatoria. È consentita anche l'apposizione di una targa di ringraziamento, priva di riferimenti a carattere commerciale o di marketing.

### **Articolo 5 - Modalità attuative**

Prima dell'inizio delle operazioni di cui al progetto e secondo il cronoprogramma degli interventi, il Comune di Napoli, per il tramite del Servizio \_\_\_\_\_ provvederà alla consegna del bene all'Affidatario temporaneo e, per il suo tramite, all'impresa da questa indicata per la realizzazione dei lavori.

L'intervento dovrà essere realizzato secondo quanto previsto nel progetto approvato con Deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della Soprintendenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, integralmente riportate in premessa.

### **Articolo 6 - Durata**

La presente Convenzione entrerà in vigore dal momento della sottoscrizione della presente convenzione e rimarrà in vigore fino al termine dell'intervento, così come indicato nel cronoprogramma allegato.

### **Articolo 7 - Obbligo di collaborazione**

Il Comune e l'Affidatario temporaneo si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria, utile o opportuna a consentire il regolare avvio, l'attuazione e la gestione dell'intervento nei termini previsti e/o che saranno previsti dagli ulteriori atti di accordo tra le parti, ognuno per quanto di propria competenza.

### **Articolo 8 - Sospensione, revoca e rescissione**

Gli interventi possono essere sospesi dal Comune di Napoli, senza alcun indennizzo e senza possibilità da parte dell'Affidatario temporaneo di instaurare un contraddittorio con l'Amministrazione, a seguito dell'emissione di provvedimenti contingibili e urgenti dovuti a sopravvenute necessità per la tutela della pubblica incolumità o per la sicurezza.

La Convenzione può essere revocata dal Comune di Napoli senza indennizzo anche per il mancato rispetto da parte dell'Affidatario temporaneo di quanto previsto dalla presente Convenzione.

Il mancato rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, comporterà da parte del Comune di Napoli la revoca del presente atto.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo, per motivate ragioni, dandone comunicazione scritta attraverso posta certificata.

È fatta salva la possibilità da parte dell'Affidatario temporaneo di recedere dalla presente Convenzione, esclusivamente prima dell'inizio dei lavori, qualora le risorse finanziarie raccolte attraverso l'attività di fund raising non siano sufficienti al raggiungimento degli importi previsti da progetto.

### **Articolo 9 - Registrazioni**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, e le spese di bollo e di registrazione sono a carico della parte richiedente.

### **Articolo 10 - Tutela dei dati personali e consenso al trattamento**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali, ivi compresi i dati relativi ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo d'intesa, in conformità al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e al Regolamento (UE) 2016/679.

### **Articolo 11 - Risoluzione delle controversie e foro competente**

La presente intesa è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione dell'intesa, non risolvibile in via amichevole, è esclusivamente competente il Foro di Napoli.

### **Articolo 12 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di legge vigente.

*Sottoscritta digitalmente da*

Per l'Affidatario temporaneo

Per il Comune di Napoli

*La presente convenzione consta di numero 12 (dodici) articoli e dell'allegato \_\_\_\_\_  
e viene sottoscritta con le modalità della firma digitale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 7  
marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.*